



Comune di Palombara Sabina

(PROVINCIA DI ROMA)

C.A.P. 00018 – COD.FISC. 00998690580 – P.IVA 00950621003 c/c 51060002 – TEL. 0774/63641 – TELEFAX 0774/636469
Mail: comune@comune.palombarasabina.rm.it

REGOLAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Approvato con delibera consiliare n. 39 del 26.05.2009

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
TEL. 0774/636423 – 646428 TELEFAX 0774/636492 mail:
amministrativo@comune.palombarasabina.rm.it

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti**
- Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento**
- Art. 3 – Programmazione e previsione**
- Art. 4 – Responsabile del procedimento**
- Art. 5 – Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva**
- Art. 6 – Modalità di esecuzione degli interventi**
- Art. 7 – Interventi in amministrazione diretta**
- Art. 8 – Interventi per cottimo fiduciario**
- Art. 9 - Esecuzione con il sistema misto**
- Art. 10 – Stipulazione del contratto e garanzie**
- Art. 11 - Modalità di esecuzione**
- Art. 12 - Requisiti minimi di qualificazione delle imprese**

Titolo II SEZIONE A – LAVORI

- Art. 13– Limiti di importo per i lavori**
- Art. 14 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia**
- Art. 15 – Affidamenti in economia complementari all'appalto**
- Art. 16 – Lavori d'urgenza**
- Art. 17 – Lavori di somma urgenza**
- Art. 18 – Piani di sicurezza**
- Art 19 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione**

Titolo III SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

- Art. 20 – Limiti di importo e sistemi di affidamento**
- Art. 21 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia**
- Art. 22 – Tipologia dei servizi eseguibili in economia**
- Art. 23 – Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni**
- Art. 24 - Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento**

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 – Norme abrogate**
- Art. 26 - Disposizioni di coordinamento**
- Art. 26 – Entrata in vigore**

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e alle seguenti norme:
 - per i lavori: art. 125, c.5, Dlgs. 12.4.2006 n.163 e disposizioni contenute nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554, che attribuiscono a ciascuna stazione appaltante la potestà di individuare le tipologie per le quali è possibile procedere in cottimo;
 - per le forniture e i servizi: art.125, c.9 Dlgs. 12.4.2006 n.163 e D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384.
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi artt. 14, 21 e 22. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.

Art. 2

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art. 13 per i lavori, ed al successivo art. 20 per i servizi e le forniture.
2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 34/00 normalmente sono considerabili lavori.
3. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.
4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del Servizio; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

Art. 3

Programmazione e previsione

1. Per i lavori l'Amministrazione individua:
 - nel programma annuale proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche e/o nel Bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia, per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria;

- in sede di Bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento per gli interventi "non preventivabili" per lavori da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.
- 2. La programmazione per i servizi e le forniture in economia prevedibili, avviene in sede di definizione del Piano Esecutivo di Gestione.
- 3. Gli stanziamenti per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia, siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile", vengono indicati nel PEG analitico e distribuiti per Centri di Responsabilità.

Art. 4 **Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile di Servizio (*denominato "Dirigente" ai fini della attuazione del presente Regolamento*), competente in base al modello di organizzazione interna, individua il "Responsabile del procedimento" per gli interventi da eseguirsi, al quale sono demandate la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e, su incarico del Dirigente, la dichiarazione di regolare esecuzione.
Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del D.L. che, in taluni casi, non coincide con il Rup (Responsabile unico del procedimento dell'opera).
Per i lavori in economia, il Responsabile del Procedimento stabilisce i livelli di progettazione ritenuti necessari nel rispetto del Codice dei contratti e del regolamento attuativo e al tempo stesso in conformità al principio di semplificazione: egli determina i casi in cui possa procedersi con semplice perizia estimativa, con particolare riferimento a quanto disposto in ordine alla casistica dei lavori d'urgenza e di somma urgenza.
2. Restano in capo al Dirigente i principali atti a rilevanza esterna, come previsto dal Regolamento di Organizzazione.
3. Nel caso di esigenze imprevedute che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Dirigente competente per materia formulare nei confronti dell'Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e Regolamenti.
4. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al Dirigente.

Art. 5 **Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva**

1. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determinazione assunta dal Dirigente competente, che non deve essere preceduta da indirizzo di Giunta quando l'intervento, nello specifico o per categoria, sia previsto nel PEG o in altri documenti programmatici oppure comporti una spesa contenuta in 50.000 Euro, oppure quando i lavori siano stati individuati attraverso una perizia di stima.
2. La destinazione del ribasso conseguente al confronto concorrenziale sarà stabilita dal Dirigente competente nei limiti della spesa finanziata, e sarà precisata nella parte finale del verbale di gara o, se prevista, nella determinazione di aggiudicazione.

3. Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, previsti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
4. Qualora, in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Dirigente competente potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto l'autorizzazione per la differenza di spesa.

Art. 6

Modalità di esecuzione degli interventi

Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

1. in **amministrazione diretta**;
2. per **cottimo fiduciario**;
3. in **forma mista**, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo

Art. 7

Interventi in amministrazione diretta

1. Il Responsabile del procedimento predispone l'esecuzione degli interventi in amministrazione diretta qualora non ritenga necessario avvalersi dell'opera di alcun imprenditore.
2. In tal caso egli organizza ed esegue l'intervento per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto nell'ambito delle tipologie indicate nel presente Regolamento.
3. Gli interventi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro (IVA esclusa).

Art. 8

Interventi per cottimo fiduciario

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione dell'intervento mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie e dei limiti finanziari individuati dal presente regolamento.
2. Per gli interventi di importo previsto inferiore a 40.000 Euro (IVA esclusa) per i LAVORI, e a 20.000 Euro (IVA elusa) per SERVIZI E FORNITURE, si può procedere con affidamento diretto ad una determinata ditta, a meno che il Responsabile del procedimento ritenga discrezionalmente opportuno acquisire, anche in forma semplificata, più preventivi di spesa, in modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la congruità dei prezzi.
3. In tutti i casi in cui l'importo degli interventi da eseguirsi per cottimo sia pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati a mezzo avviso pubblico o mediante criterio rotativo negli elenchi degli operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, ovvero, in difetto, individuati sulla base di indagini di mercato, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:
 - quanto sul territorio esiste una sola impresa idonea ad eseguire le prestazioni con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
 - per le forniture di beni la cui produzione è garantita da "privativa industriale",
 - per il completamento di precedenti forniture;
 - nei casi ammessi dall'ordinamento di rinnovo dei contratti a esecuzione periodica e continuativa (servizi, somministrazione di beni);
 - lavori di somma urgenza,
 - in altri casi adeguatamente motivati.

4. La procedura di cottimo, al di fuori dei casi di imprevedibilità, urgenza e somma urgenza, è avviata ordinariamente tramite apposita determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.
5. Il cottimo fiduciario avviene attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e di offerta, secondo le modalità specificate sulla lettera di invito.
6. La procedura amministrativa viene svolta secondo i principi della celerità e della semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese invitate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario prescritti nella singola procedura, in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti, procedendo successivamente alla verifica dei documenti, nei soli confronti della impresa prescelta per l'affidamento.
7. I LAVORI da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo e il quadro economico di intervento.
8. Per i SERVIZI e le FORNITURE da assegnare in cottimo:
 - L'invito deve contenere le indicazioni sulle caratteristiche della prestazione (l'oggetto, il prezzo-base, le caratteristiche tecniche, la qualità e modalità di esecuzione, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie, le penalità, le cause di risoluzione, il termine di esecuzione e quant'altro necessario) e sullo svolgimento del confronto concorrenziale (modalità di presentazione dell'offerta o preventivo, di informazione sull'esito della gara e di perfezionamento del contratto; criterio di aggiudicazione).
 - La richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.
 - Nei limiti di importo che consentono la trattativa privata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le migliori condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati nella pratica, con data e sua sottoscrizione.
 - Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto aperto"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.
 - Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Dirigente competente, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità oppure, qualora ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può prevedere l'attribuzione di una quota di punteggio predefinita per l'apprezzamento di detto requisito.
9. Per l'aggiudicazione dei lavori in economia nonché per le forniture e i servizi può essere applicato:
 - il criterio del prezzo più basso, qualora la prestazione oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolato o disciplinari tecnici come descritti nella lettera di invito;
 - il criterio dell'offerta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura delle prestazioni, quali, ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica ecc.; in questo caso i criteri che sono applicabili per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito o nel capitolato.

10. L'invito alla gara informale viene trasmesso alle ditte per raccomandata A.R. o con altra modalità che assicuri la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione; l'invito deve essere inviato di regola almeno 8 (otto) giorni prima del termine di presentazione dell'offerta.
11. L'offerta deve essere presentata in busta chiusa, entro il termine indicato nella lettera di invito, secondo modalità idonee ad assicurare la par condicio.
12. Scaduto il termine di presentazione, le offerte vengono aperte dal Dirigente, alla presenza di due testimoni.
13. Relativamente alle procedure di cottimo in esame non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, realizzandosi una gara meramente informale. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Responsabile del procedimento può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, può rigettare l'offerta e aggiudicare al secondo migliore offerente.
14. L'aggiudicazione contenente l'impegno di spesa avviene con determina del Dirigente, previo accertamento della regolarità della procedura adottata.
15. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post informazione mediante comunicazione all'Osservatorio, laddove prescritta dall'ordinamento, secondo le istruzioni diramate dall'Autorità di Vigilanza.
16. In materia di acquisizione di beni e servizi, il Responsabile del procedimento può ricorrere alle convenzioni CONSIP quando ciò risulti opportuno, a sua discrezione; in alternativa, egli deve utilizzare le relative condizioni (qualità/prezzo) come base di riferimento per gli affidamenti.
17. Il Responsabile del procedimento può inoltre optare per le forme di commercio elettronico previste dall'ordinamento.

Art. 9

Esecuzione con il sistema misto

1. Si può procedere con il sistema degli interventi in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione degli interventi parte in amministrazione diretta, parte mediante cottimo fiduciario.

Art. 10

Stipulazione del contratto e garanzie

1. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta possono essere stipulati, nel rispetto della prassi dell'Ente:
 - a) Per scrittura privata. In tal caso qualora l'importo del contratto sia inferiore a 50.000,00 Euro, la scrittura privata può assumere una delle seguenti forme:
 - Sottoscrizione per accettazione del contraente in calce all'eventuale capitolato d'oneri;
 - Sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario della determinazione dirigenziale di affidamento la quale dovrà contenere gli estremi essenziali del contratto;
 - Atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata dal Comune.
 - b) Nella forma della lettera di affidamento;
 - c) Nella forma di nota- ordinativo per piccole spese di acquisto al minuto.
2. I contratti di importo superiore a 20.000 Euro sono stipulati in forma di scrittura privata.
3. Nelle scritture private di importo superiore a 50.000,00 Euro può procedersi alla autenticazione delle firme dei contraenti da parte del Segretario Generale del Comune qualora ciò sia stato indicato nel provvedimento di aggiudicazione.
4. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del

Dirigente di copia di tale documento controfirmata dallo affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.

5. Il contratto, comunque concluso in una delle forme sopra indicate, è soggetto all'imposta di bollo a carico dell'affidatario.
6. Per i contratti di importo superiore ad € 50.000,00 deve essere acquisita la certificazione privata di cui all'art. 10 DPR 252/98.
7. Il contratto deve contenere i seguenti elementi:
 - l'oggetto della prestazione
 - i prezzi concordati
 - le condizioni di esecuzione
 - il termine di ultimazione dei lavori/delle forniture (oppure: la durata del servizio)
 - le modalità di pagamento
 - le penalità in caso di ritardo.
8. Tutte le spese contrattuali fanno carico all'impresa. Tutti i contratti conclusi nella forma di scrittura privata vanno inseriti nel Repertorio comunale dei contratti. I contratti redatti per scrittura privata autenticata sono soggetti a registrazione nel termine di 20 giorni dalla data dell'atto. I contratti stipulati per scrittura privata sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.
9. Quando il valore del contratto è superiore a 10.000 Euro, l'affidatario è tenuto a prestare garanzia fidejussoria fino al 10% dell'importo della prestazione al netto degli oneri fiscali.
10. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.
11. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al successivo art. 11, commi 4 e 5, del presente Regolamento e all'art. 120 del D.P.R. 554/99.
12. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'Amministrazione.

Art. 11

Modalità di esecuzione

1. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
2. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
3. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta da parte del Dirigente competente degli addebiti mossi all'impresa medesima.
4. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Dirigente competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

5. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

Art. 12

Requisiti minimi di qualificazione delle imprese

1. L'Affidatario dei lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di tali importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. Per la partecipazione alle procedure di cottimo le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs.163/2006;
 - b) per importi non superiori a 100.000 Euro il possesso dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è comprovato mediante iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività corrispondente a quella da affidare;
 - c) per importi superiori a 100.000 Euro è altresì richiesta:
 - o la presentazione di idonea referenza bancaria attestante la solidità economico-finanziaria dell'impresa;
 - o l'esecuzione regolare di un lavoro, servizio o fornitura, analogo a quello oggetto dell'affidamento.
3. Le imprese comprovano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000, ad eccezione delle referenze bancarie, da prodursi in originale.
4. Il Responsabile del procedimento procede alla verifica dei requisiti in capo all'affidatario ed eventualmente in capo anche alle altre imprese concorrenti qualora abbia fondato sospetto della non veridicità delle dichiarazioni presentate. E' sempre fatta salva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti in capo a tutte le imprese invitate.

Titolo II

SEZIONE A – LAVORI

Art.13

Limiti di importo per i lavori

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione, sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro; per i lavori di manutenzione privi del carattere di imprevedibilità sono consentite fino a 100.000 Euro.
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000.
4. Ai sensi dell'art. 204, comma 4 del D.lgs 163/2006, nei limiti dell'importo di 300.000,00 Euro, le procedure di affidamenti in amministrazione diretta e/o cottimo fiduciario sono consentite nei casi di cui all'art. 198 del D.Lgs. 163/2006, per lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2003, cd. Decreto Urbani, relativo alla tutela dei beni architettonici e ambientali, al fine

di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nonché all'esecuzione di scavi archeologici

Art. 14

Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 13, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:
 - A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del dlgs. 163/2006;

Si individuano i seguenti ambiti di intervento:

BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede comunale - sedi di delegazioni comunali - edifici scolastici – edifici storici - biblioteche - centri socio assistenziali e laboratori - impianti sportivi e per il tempo libero - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - cimiteri comunali - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali - reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti - acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali – lavori nel verde pubblico - in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.

- B. Gli interventi indicati all'art. 198 del D.lgs. 163/2006, nei limiti dell'importo di 300.000,00 Euro.
- C. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati e per importi non superiori a 100.000 Euro, prescindendo entro tale importo dalla condizione di imprevedibilità.
- D. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi impreveduti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
- E. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.
- F. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
 - a) scavi,
 - b) demolizioni,
 - c) prove penetrometriche,
 - d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
 - e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello

stato del bene interessato alla progettazione,
f) stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.

G. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 15

Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:
 - a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 153 del D.P.R. 554/99;
 - b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 17 e 152, comma 1, lett. a) del D.P.R. 554/99. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;
 - c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 44, comma 3 lett. b), del D.P.R. 554/99; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 20.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.
2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.
3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 152, comma 2, del D.P.R. 554/99; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Rup.

Art. 16

Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 554/99, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Dirigente. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori

da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 17

Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 554/99, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il Responsabile del procedimento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e semprechè non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 136, comma 5, del D.P.R. 554/99.
4. Il Responsabile del procedimento compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori da parte della Giunta Comunale.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 18

Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 19

Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute nel Regolamento generale dei LL.PP., con particolare riferimento agli artt. da 176 a 182; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è sempre escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.
2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Rup.
3. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Titolo III

SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

Art. 20
Limiti di importo e sistemi di affidamento

1. La presente sezione “B” disciplina l’assegnazione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le forniture e i servizi in economia sono consentite esclusivamente per importi inferiori alla soglia di 211.000,00 Euro.

Art. 21
Tipologia delle forniture eseguibili in economia

1. Le seguenti forniture, necessarie per l’ordinario e corrente funzionamento dell’Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:
 - a) Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi scuole statali asili nido, materne, elementari, medie;
 - b) Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi comunali (sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, ecc...) e per cucine (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, ecc...);
 - c) Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
 - d) Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali;
 - e) Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);
 - f) Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
 - g) Vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per l’espletamento dei servizi;
 - h) Forniture di prodotti e derrate alimentari per il centro di cottura e per le cucine comunali, da acquistare per tipologie merceologiche omogenee;
 - i) fornitura di stoviglie e tovagliato;
 - j) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, gli impianti e i servizi comunali;
 - k) Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
 - l) Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
 - m) Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale;
 - n) acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie;
 - o) Farmaci e materiali di pronto soccorso;
 - p) Beni per l’igiene della prima infanzia e terza età
 - q) Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;
 - r) Materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;
 - s) Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
 - t) Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;
 - u) Forniture di utensileria e ferramenta;
 - v) Materiale e strumentazioni per l’elettricità e forme diverse di energia

- w) Spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- x) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali;
- y) Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
- z) Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune;
- aa) Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune;
- bb) Spese connesse con le elezioni ed i referendum;
- cc) Forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125, c.10 Dlgs. 163/2006:
 - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - 3) prestazioni periodiche di forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- dd) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
- ee) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
- ff) Operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- gg) Pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;
- hh) Locazione di beni mobili e immobili e locazione finanziaria
- ii) Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.
- jj) Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici comunali;
- kk) Attrezzature e apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni, ricerche;
- ll) Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti comunali;
- mm) Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di : strutture socio assistenziali, edifici scolastici, delegazioni comunali, edifici per attività culturali e turistiche, teatri, musei, cimiteri ecc.;
- nn) Beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade, piazze, aree pubbliche comunali e relativi impianti;
- oo) Beni ed attrezzature necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento di impianti sportivi, per la ricreazione e per il tempo libero;
- pp) Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali non soddisfabili mediante gli ordinari contratti di appalto.

Art. 22

Tipologie di servizi eseguibili in economia

1. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:
 - a) Manutenzione e riparazione dei beni mobili, impianti, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori indicati al precedente art. 21;
 - b) Manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per le cucine e altri servizi di competenza comunale;
 - c) Manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;
 - d) Servizi di trasporto in genere;
 - e) Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio;
 - f) Software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata e di tenere conto del divieto di cui al precedente art. 2, rendano necessario il ricorso all'appalto;
 - g) Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
 - h) Spese di trasporto e facchinaggio, traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio e servizi analoghi;
 - i) Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza;
 - i) Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica e amministrativa;
 - j) Servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo;
 - k) Servizi di sperimentazione tecnica in settori diversi;
 - l) Servizi esterni di fotocopie, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;
 - m) Servizi video-fotografici;
 - n) Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica;
 - o) Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione;
 - p) Servizi di interpretariato, ricerca, copiatura, catalogazione traduzione, sbobinatura e trascrizione;
 - q) Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative di varia natura promosse dal Comune;
 - r) Servizi informativi e di stampa;
 - s) Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale;
 - t) Servizi di mensa e ristorazione;
 - u) Servizi relativi all'istruzione media, elementare materna e degli asili nido;
 - v) Servizi sociali e sanitari;
 - w) Servizi culturali;
 - x) Servizi ricreativi e sportivi;
 - y) Servizi archivistici;
 - p) Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
 - q) Servizi di collocamento e reperimento del personale;
 - r) Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e froze lavoro;
 - s) Servizi di cura e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;
 - t) Servizi di espurgo e servizi analoghi;
 - u) Servizi di archiviazione, di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio;

- v) Servizi necessari per i casi di cui all'art. 125, c.10 Dlgs. 163/2006:
 - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - 3) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- w) Incarichi di supporto alla progettazione dell'opera pubblica, di cui all'art. 13 del Regolamento per l'assegnazione degli incarichi esterni approvato con delibera consiliare n. _____ del _____, da conferire con le modalità indicate allo stesso art. 13, comma 2, di detto Regolamento speciale;
- x) Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
- y) Abbonamenti a servizi di consulenza;
- z) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi.
- aa) Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività del comune non soddisfabili mediante gli ordinari contratti di appalto.

Art. 23

Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni

1. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal caso sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.
3. Previa formale contestazione dell'inadempimento, il Comune ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dal Comune stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, il Comune può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma dell'incaricato del Comune; due dei campioni prelevati restano al Comune, il terzo è ritirato dal fornitore.
5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, il Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal Dirigente competente.
6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, il Comune ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvisionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dal Comune.

7. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo il Dirigente competente può irrogare penalità per un ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, il Comune si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.
8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento e controfirmate dal Dirigente competente.

Art. 24

Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal Responsabile del procedimento di cui al precedente art. 4.
2. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al "contratto aperto" di cui a precedente art. 8, comma 8, il contratto può prevedere la facoltà, da parte del Comune, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.
3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
4. Entro 20 giorni dall'ultimazione di forniture e i servizi di importo superiore a 50.000 Euro, deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica o, quando necessario, il certificato di collaudo.
5. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 20/8/2001 n. 384, quando sia necessario il collaudo, esso di norma è eseguito da dipendente nominato dal Dirigente competente; il collaudo non può essere effettuato da dipendente che abbia partecipato al procedimento di acquisizione del bene o del servizio.
6. Per importi inferiori a 50.000 Euro non è necessario il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto; detto documento rimane depositato presso il Servizio competente.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti approvati con deliberazione consiliare n. 40 dell'8.08.2003 e n. 74 del 23.12.2003.

Art. 26

Disposizioni di coordinamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a. Le leggi nazionali e regionali;
 - b. Lo Statuto Comunale;
 - c. Il Regolamento per la disciplina dei contratti;
 - d. Il Regolamento di contabilità.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale